

Determinazione 20 luglio 2022 n. 5/2022

Integrazioni alle Modalità di attuazione delle verifiche di cui all'articolo 23, comma 1, e di cui all'articolo 27, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Il 20 luglio 2022

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che deroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 164/00”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS;
- la determinazione 11 luglio 2018, n. 8/2018 - DIEU Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti

tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/GAS e abrogazione della determina 1/2015 (di seguito: determinazione n. 8/2018);

- la determinazione 11 luglio 2018, n. 9/2018 - DIEU Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime semplificato d'ambito ai sensi della legge 124/17, come attuata con deliberazione 905/2017/R/GAS (di seguito determinazione n. 9/2018);
- la determinazione 18 febbraio 2020, n. 2/2020 - DIEU Modalità di attuazione delle verifiche di cui all'articolo 23, comma 1, e di cui all'articolo 27, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS (di seguito determinazione n. 2/2020).

Considerato che:

- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l'Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS.

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che il medesimo allegato disciplini:
 - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
 - c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
 - a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17;

- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possano richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17:
 - a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
 - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
 - c) lo scostamento VIR-RAB relativo ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento;
- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora non ricorrano le condizioni di cui al sopra citato articolo 3, comma 2, gli Enti locali possano richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

Considerato che:

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
 - l'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti VIR-RAB siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;

- f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto 12 novembre 2011.

Considerato che:

- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
 - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

Considerato che:

- l'articolo 12, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la documentazione necessaria per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 sia trasmessa all'Autorità da parte della stazione appaltante, secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
- l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, sia resa disponibile all'Autorità l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 22, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la stazione appaltante comunichi all'Autorità, secondo modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, l'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale relativi ai Comuni di uno stesso ambito.

Considerato che:

- con determinazione n. 8/2018 - DIEU, in relazione al regime semplificato individuale per Comune, il Direttore della Direzione Infrastrutture ha previsto di rendere disponibili nella "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB" i seguenti specifici schemi, sotto forma di apposite maschere al fine di agevolarne la compilazione e la sottoscrizione:
 - Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario individuale per Comune (Allegato CCO alla determinazione);
 - Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per Comune (Allegato CCS alla determinazione);
 - Attestazione di esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 (Allegato AAL alla determinazione).

Considerato che:

- l'articolo 24, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che ai fini dell'ammissione alla procedura di verifica VIR-RAB semplificata d'ambito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, la stazione appaltante renda disponibile all'Autorità la certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 secondo modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- l'articolo 24, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che la modulistica relativa alla certificazione sia stabilita con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- l'articolo 27, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che l'Autorità verifichi la completezza delle informazioni contenute nelle certificazioni, garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara;
- l'articolo 27, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che i termini delle verifiche decorrano dalla data di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 24;
- l'articolo 27, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che l'Autorità, entro 30 giorni dalla data di acquisizione delle certificazioni, comunichi alla stazione appaltante l'esito della verifica.

Considerato che:

- con determinazione n. 9/2018 - DIEU, in relazione al regime semplificato d'ambito *ex* legge 124/17, il Direttore della Direzione Infrastrutture ha previsto di rendere disponibili nella "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito" i seguenti specifici schemi, sotto forma di apposite maschere al fine di agevolarne la compilazione e la sottoscrizione:
 - Certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull'applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014 (Allegato CAL alla determinazione);
 - Dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti da parte del soggetto terzo certificatore (Allegato DRR alla determinazione);
 - Dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 (Allegato DRC alla determinazione).

Considerato che:

- l'articolo 23, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'Autorità, a campione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per Comune, può richiedere l'invio della documentazione prevista per il regime ordinario di cui all'articolo 11 del medesimo Allegato A;
- l'articolo 27, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS stabilisce che, per i Comuni soggetti a regime semplificato d'ambito, l'Autorità si riserva di effettuare a campione verifiche puntuali; e che, in tali casi, l'Autorità chieda alla

stazione appaltante di rendere disponibile la documentazione prevista per il regime ordinario individuale, di cui all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

Considerato che:

- con determinazione n. 2/2020 - DIEU:
 - sono state approvate le Modalità di attuazione delle verifiche di cui all'articolo 23, comma 1, e di cui all'articolo 27, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
 - è stato previsto che, a decorrere dal 2 marzo 2020, l'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, relativa ai Comuni oggetto delle verifiche di cui agli articoli 23, comma 1, e 27, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, avvenga esclusivamente mediante la "Piattaforma per le verifiche a campione dei Comuni", resa disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità;
 - è stato previsto che le modalità operative per la fruizione della "Piattaforma per le verifiche a campione dei Comuni" siano contenute in un apposito manuale d'uso per l'utilizzo della sopra citata piattaforma informatica, reso disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità e che eventuali versioni aggiornate della "Piattaforma per le verifiche a campione dei Comuni" e del relativo manuale d'uso siano rese disponibili nella medesima sezione del sito internet dell'Autorità;

Considerato, infine, che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l'11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, originariamente previsto fino al giorno 31 luglio 2020, è stato successivamente esteso, dapprima, fino al 15 ottobre 2020 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, poi fino al 31 gennaio 2021 con la delibera del 7 ottobre 2020, ancora fino al 30 aprile 2021 con la delibera del 13 gennaio 2021 e fino al 31 luglio 2021 con la delibera del 21 aprile 2021. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126, ha poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sanitaria che, da ultimo, è stato protratto ancora fino al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2022, n. 11;
- l'avvio dell'acquisizione della documentazione per l'attuazione delle verifiche di cui al primo alinea, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, è stata pertanto sospesa, anche al fine di non determinare un aggravio procedurale a carico degli Enti locali con una dotazione di personale ridotta, in piena conformità con le disposizioni di cui agli articoli 23, comma 1 e 27, comma 4

dell'allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, che, in entrambi i casi, riconoscono una facoltà, e non un obbligo, per l'Autorità di avviare tali controlli a campione;

- con particolare riferimento ai casi in cui le stazioni appaltanti siano tenute a trasmettere all'Autorità la documentazione per le verifiche relative sia ai Comuni soggetti al regime ordinario individuale sia ai Comuni soggetti al regime semplificato, è emersa la necessità di apportare alcune semplificazioni procedurali, anche al fine di addivenire ad un auspicabile esito conforme delle valutazioni a campione, con evidenti vantaggi per il sistema derivanti dall'accelerazione dei procedimenti per la positiva valutazione dello scostamento VIR-RAB, nonché con evidenti vantaggi ricadenti sugli Uffici in merito allo snellimento del procedimento attinente tali valutazioni.

Ritenuto opportuno:

- avviare, in attuazione delle previsioni di cui ai citati articoli 23, comma 1, e 27, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS le verifiche a campione secondo le modalità di cui alla determinazione n. 2/2020;
- introdurre nella procedura per l'effettuazione delle verifiche a campione alcune semplificazioni procedurali, prevedendo in particolare che, nel caso in cui la stazione appaltante sia tenuta a trasmettere all'Autorità la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 e che tale documentazione sia relativa a Comuni soggetti al regime ordinario individuale e a Comuni soggetti al regime semplificato, la medesima stazione appaltante renda disponibile, di norma, la documentazione dei Comuni soggetti al regime semplificato (articolo 21) solo al termine del procedimento di verifica dei Comuni soggetti al regime ordinario individuale (articolo 13, comma 1); ciò al fine di consentire alla stazione appaltante di intercettare e correggere, anche per gli altri Comuni in regime semplificato individuale, le eventuali medesime criticità riscontrate per i Comuni soggetti al regime ordinario individuale

DETERMINA

1. di sostituire la definizione di completamento invii di cui al comma 1.1 della determinazione n. 2/2020 con la seguente definizione:

“comunicazione di completamento invii è la comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB redatta dalle stazioni appaltanti sulla base dello schema riportato nell'Allegato CCS alla determinazione 11 luglio 2018, n. 8/2018 – DIEU (di seguito: determinazione 8/2018 – DIEU), recante, per un determinato ambito, l'elenco dei Comuni oggetto del procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB appartenenti all'ambito; qualora i Comuni oggetto di tale procedimento ricadano sia nel regime ordinario individuale sia nel regime semplificato, la stazione appaltante rende disponibile, di norma, la documentazione dei Comuni soggetti al regime semplificato (articolo 21) al termine del procedimento di verifica dei Comuni soggetti al regime ordinario individuale (articolo 13, comma 1) ed effettua, al termine del caricamento dei documenti nella piattaforma per le verifiche a campione dei Comuni, la comunicazione di completamento invii;”

2. di trasmettere la presente determinazione all'ANCI e al Ministero della Transizione Ecologica;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it) la presente determinazione e l'Allegato A alla determinazione n. 2/2020, come modificato dal presente provvedimento.

Milano, 20 luglio 2022

Il Direttore
Andrea Oglietti